



# COMUNE DI BOMPORTO

Provincia di Modena

Seduta n. 6

**Deliberazione n. 10 del 12/04/2022**

## **DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO adottata con i poteri del Consiglio Comunale**

**OGGETTO:** DETERMINAZIONE DELL'ALiquOTA ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF PER L' ANNO 2022. CONFERMA ALIQUOTE.

L'anno **2022**, addì **dodici**, del mese di **Aprile** alle ore **11:00**, nella **Sede Comunale**, il Commissario Straordinario, dott. Pier Luigi Piva, nominato con Decreto del Presidente della Repubblica in data 21 febbraio 2022, assunto al protocollo dell'Ente con il numero 2481 in data 25/02/2021, ha adottato la seguente deliberazione.

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Esther Melania Carletta, che provvede alla redazione del presente verbale.

Oggetto: DETERMINAZIONE DELL'ALiquOTA ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF PER L'ANNO 2022. CONFERMA ALIQUOTE.

## **IL COMMISSARIO STRAORDINARIO** **con i poteri del Consiglio Comunale**

Visti:

- l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che consente ai Comuni di disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;
- l'art. 53, comma 16, Legge 23.12.2000, n. 388, così come sostituito dall'art. 27, comma 8, Legge 28.12.2001, n. 448, il quale dispone che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione”*.

Preso atto che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.

Dato atto che l'art. 151, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali.

Visto l'art. 3, comma 5-sexiesdecies, del DL 20 dicembre 2021, n. 228, convertito con la Legge 25 febbraio 2022, n. 15 che ha previsto il differimento al 31 maggio 2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali. Pertanto, per i predetti enti è autorizzato l'esercizio provvisorio fino alla medesima data del 31 maggio 2022.

Visti inoltre:

- l'articolo 149 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che fissa i Principi generali in materia di finanza propria e derivata;
- il D.Lgs. n. 360 del 28.9.1998 e successive modificazioni che ha istituito l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Richiamate le seguenti deliberazioni, esecutive, ai sensi di legge:

- di Consiglio comunale n. 10 del 19.2.2007, con cui veniva approvato il Regolamento di applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF e si dava atto che la disciplina in merito è regolata dall'art. 1 del D.Lgs. 29.9.1998, n. 360;
- di Consiglio comunale n. 6 dell'11.03.2021, esecutiva, con la quale si confermava l'aliquota per l'anno 2021 allo 0,4%.

Dato atto della esigenza del Bilancio corrente comunale di assicurare idonee fonti di finanziamento per le spese a carattere ricorrente riferite a progetti di intervento in ambito sociale e scolastico.

Ritenuto, pertanto, opportuno procedere, per l'anno 2022, alla conferma di quanto già stabilito con la deliberazione consiliare n. 6 del giorno 11.03.2021, sopra richiamata, confermando la percentuale dell'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF nella misura dello 0,4% e l'esenzione dalla stessa per i redditi fino a € 8.000,00, come già previsto nei relativi bilanci di previsione annuale e pluriennale.

Ritenuta, nella fattispecie, a seguito di una approfondita verifica, la specifica competenza del Consiglio Comunale a deliberare in materia di addizionale comunale all'IRPEF, pur rimanendo in capo alla Giunta comunale la competenza in merito alle aliquote e tariffe di altri tributi comunali, a norma dell'articolo 42, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del Responsabile dell'Area Contabile Finanziaria e Tributi, Dr. Carlo Bellini, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. 267/2000.

### **DELIBERA**

*per quanto esposto in premessa, che qui si intende integralmente richiamata*

- di confermare, per l'anno 2022, l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF nella misura di 0,4 punti percentuali, negli stessi termini già deliberati con atto del Consiglio Comunale n. 6 del giorno 11.03.2021, regolarmente esecutivo;
- di confermare per l'anno 2022 l'esenzione dell'addizionale comunale all'IRPEF per i redditi fino a € 8.000,00;
- di dare atto che la corrispondente entrata stimata in € 600.000,00 è stata prevista al Cap.lo 1004-2022 P.D.C. 1.01.01.16.001 "Addizionale comunale all'IRPEF" del bilancio di previsione 2022, depositato, e che sul bilancio pluriennale 2022-2024, depositato, per gli anni 2023 e 2024 sono state previste, alla medesima risorsa, entrate per un importo pari a € 900.000,00, prevedendo un aumento di 0,2 punti percentuali rispetto all'aliquota dell'anno 2022 pari allo 0,4%;
- di trasmettere la presente deliberazione di approvazione delle aliquote IRPEF 2022, esclusivamente in via telematica, entro il termine perentorio del 20 dicembre dell'anno a cui la delibera si riferisce ai sensi del D. Lgs. 23/2011 e successive modificazioni mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico ai sensi dell'art. 8 comma 3 del D.Lgs. 175/2014 e successive modificazioni;
- di dare mandato al Servizio Tributi di curare la divulgazione dei contenuti del presente atto, nelle forme e nei modi che più si riterranno opportuni, al fine di facilitarne la conoscenza a tutti i soggetti, pubblici e privati, potenzialmente interessati.

Infine il presente atto è dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere in merito.

Letto, approvato e sottoscritto:

**Il Commissario Straordinario**  
Dottor Pier Luigi Piva  
sottoscritto digitalmente

**Il Segretario Comunale**  
Dott.ssa Esther Melania Carletta  
sottoscritto digitalmente

---